



COMUNE DI PATRICA

Via Plebiscito, 1 03010 PATRICA (FR)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 3 DEL 04.02.2016

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

IL SINDACO

CONSTATATO il continuo ripetersi su tutto il territorio comunale di episodi di deposito incontrollato di rifiuti, anche in prossimità dei cestini di raccolta stradali che, non potendo essere ritirati dal servizio di raccolta comunale, provocano non solo l'indecorosa immagine dell'ambiente cittadino ma anche possibili spiacevoli inconvenienti di tipo igienico-sanitario;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

RITENUTO opportuno ed inderogabile disciplinare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono di rifiuti sul territorio;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli art. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI DEPOSITARE, SCARICARE O ABBANDONARE IN MODO INCONTROLLATO RIFIUTI DI OGNI GENERE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO O NEI PRESSI DEGLI APPOSITI CASSONETTI

DISPONE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque/00) a € 620,00 (seicentoventi/00). Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 155,00 (centocinquanta/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;

- che a chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di €500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

- di porre a carico del soggetto che ha abbandonato i rifiuti, qualora identificato, i costi relativi alla bonifica ed al ripristino dei luoghi.

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

Gli Ufficiali ed Agenti di P.G. sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

INVITA

tutti i cittadini residenti a segnalare agli Uffici competenti eventuali violazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, pubblicata sul sito Internet del Comune ed inviata al Comando dei Carabinieri di Supino, al Comando della Polizia Municipale Locale e al Corpo Forestale competente.

PATRICA, 04.02.2016



IL SINDACO
Lucio Fiordaliso